

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002468	22/12/2022

OGGETTO Area Servizio Socio Sanitario - Presa d'atto DGR n. 587/2022 (Determinazione Fondo di remunerazione anno 2022 per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili - Indirizzi applicativi per la presa in carico di utenti in RSA e Centri Diurni) - DGR n. 967/2022 (Presa in carico socio-sanitaria dei soggetti non autosufficienti e con disabilità - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Rsa e centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019), DGR n. 1293/2022 (Aggiornamento tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza) e n. 1490/2022 (DGR n. 1293 del 20/09/2022 - modifiche ed integrazioni - ulteriori indirizzi applicativi).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003735 DEL 16/12/2022



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 21/12/2022 15:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 13:28 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:50 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:18 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 22/12/2022 14:52
 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore FF Area Servizio Socio Sanitario, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO che:

- con R.R. n. 4 del 18 gennaio 2007 ss.mm.ii., attuativo della Legge Regionale n. 19 del 10/7/2006, n.19, la Regione Puglia ha disciplinato le modalità e gli strumenti per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, nonché le tipologie di strutture e servizi socio assistenziali, il relativo target di utenza, le prestazioni e i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;
- con L.R. 19/9/2008, n. 23 è stato approvato il "Piano regionale di salute 2008 – 2010" con il quale, relativamente ai LEA Sociosanitari di cui ai D.P.C.M. 14/02/2001 e il D.P.C.M. 29/11/2001 – All. 1C, sono state definite le quote percentuali di rilievo sanitario sulle tariffe delle prestazioni erogate;
- con DPCM del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- con R.R. n. 3 del 26/3/2021 sono state apportate modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i., le cui variazioni sono state chiarite con successiva circolare regionale r_puglia/AOO_005/PROT/20/06/2021/0004546;
- con DGR n. 691 del 12/4/2011 sono state approvate le linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari.

CONSIDERATO che con la L.R. n. 9 del 2/5/2017 è stato avviato il percorso per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Puglia e che con la successiva L.R. n. 53 del 12/12/2017 ss.mm.ii., la Regione Puglia ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi. In particolare, il 21 gennaio 2019 sono stati emanati i RR.RR. n. 4 e 5 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, individuano i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio, i requisiti ulteriori per l'accreditamento nonché i criteri di eleggibilità degli assistiti che possono accedere alle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti non autosufficienti e disabili.

DATO ATTO che con DGR n. 129 del 6/2/2018 è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018 con il quale sono state previste le azioni da avviare e le misure da attuare per la riorganizzazione del sistema socio-sanitario.

EVIDENZIATO

che con DGR n. 1006 del 30/06/2020, pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020, successivamente modificata ed integrata con DGR n. 1409 del 12/08/2020, pubblicata sul BURP n. 127 del 08/09/2020, la Regione Puglia ha inteso fornire alle Aziende Sanitarie Locali indirizzi al fine di gestire la fase transitoria, tesa a concludersi con l'accreditamento delle strutture sociosanitarie e la relativa contrattualizzazione dei posti letto/posti oggetto di accreditamento;

che, in particolare, con detto provvedimento la Regione ha disposto che *"Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale in cui ha sede la struttura, tenuto conto del numero di posti accreditabili assegnati provvisoriamente e ricompresi nelle tabelle allegate al succitato provvedimento, a decorrere dal 01/07/2020 autorizzi con propria deliberazione la presa in carico di pazienti per la durata di sei mesi, nei limiti del 30% dei posti accreditabili per struttura, incrementabili di un ulteriore 30% a decorrere dal 1/09/2020"*;

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 1450 del 2020, che si richiama integralmente, l'Asl Bari ha dato attuazione ai precitati provvedimenti regionali, autorizzando, a decorrere dal 01/07/2020, la presa in carico di pazienti in RSA di mantenimento e nei Centri Diurni semiresidenziali nel limite del 30% dei posti potenzialmente accreditabili per struttura di cui alle tabelle A, B, C, D, E, allegate al predetto provvedimento, nelle more dell'avvio e conclusione del procedimento di accreditamento.

Con successiva disposizione prot. AOO/183/13741 del 01/10/2021, recepita con DDG n. 1430/2021, il Dipartimento per la Promozione della Salute della Regione Puglia ha autorizzato questa Asl, con decorrenza 01/10/2021, ad anticipare le relative somme a copertura delle quote sanitarie nell'ordine dell'ulteriore 30% dei posti accreditabili fino alla concorrenza del 60%.

DATO ATTO che, con successive deliberazioni, adottate negli anni 2021 e 2022, la Regione Puglia, nelle more della conclusione degli iter di accreditamento istituzionale, propedeutici alla nuova contrattualizzazione delle strutture inserite nella ricognizione di cui alla DGR n. 1006 del 30/06/2020 e s.m.i., ha approvato una serie di provvedimenti tesi a completare il quadro normativo, regolamentare ed economico relativo alla programmazione del fabbisogno di prestazioni socio sanitarie di cui ai RR 4 e 5 del 2019.

In particolare, per quanto qui di interesse,

- con DGR n. 1512 del 10 settembre 2020 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti e disabili, precisando che *“la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento avverrà alla data di adozione dei provvedimenti regionali di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e/o delle autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 e comunque la decorrenza non può avere effetto retroattivo rispetto alla data di pubblicazione del presente provvedimento”*. In caso di prestazioni acquistate dalle Aziende Sanitarie Locali sono state, inoltre, determinate le quote a carico del Sistema Sanitario Regionale.
- Con DGR n. 1729 del 28/10/2021, integrata dalla DGR n. 2243 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 18 della LR n. 26/2020, sono stati assegnati, alle strutture socio sanitarie, ulteriori posti come accreditabili (per le Rsa non autosufficienti: pl mantenimento anziani, demenze e preintese; per le Rsa disabili: pl mantenimento disabili gravi e non gravi; centro diurno non autosufficienti e centro diurno disabili), procedendo ad arrotondamento dei posti definiti nelle tabelle di cui alla DGR 1006/2020 e s.m.i., fino al raggiungimento del completamento del nucleo minimo (20 p.l. per le strutture residenziali e n. 30 posti per i Centri diurni) e nel limite dei posti autorizzati;
- Con DGR n. 2244 del 29/12/2021, in attuazione dell'art. 6 comma 2 della LR n. 18/2020, sono stati assegnati ulteriori posti alle ex RSSA art. 58 RR 4/2007 (ora RSA disabili) nel limite dei posti previsti da fabbisogno di accreditamento e, con DGR n. 416 del 28 marzo 2022 sono stati assegnati alle Strutture ex art 58 RR 4 del 2007, nei limiti dei posti in autorizzazione, i posti letto in accreditamento occupati da pazienti disabili ai quali la Asl riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019.

EVIDENZIATO CHE

- con DGR n. 587 del 27 aprile 2022 è stato approvato il Fondo di remunerazione massimo per l'acquisto di prestazioni, per l'anno 2022, da Rsa e centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui al RR 4 e 5 del 2019 pari ad €265.389.173,80 pari alla somma tra la spesa storica consolidata e le ulteriori risorse a carico del Fondo Sanitario Regionale, assegnando alla ASL Bari la somma di €64.127.249,20 determinata dalla spesa storica più lo stanziamento DGR 1600/2020, pari ad €40.879.115,57 e il fondo aggiuntivo 2022 di €23.248.133,63;
- la suddetta previsione trova sostanziale corrispondenza nel bilancio di previsione della Asl Ba per il 2022, approvato con DDG n. 2444 del 30/12/2021, nel quale è stata stimata una spesa, per acquisto di prestazioni sociosanitarie (da strutture ex artt. 57, 58, 66, 60, 60 ter e 70 RR 4/2007, nonché RSA ex 3/2005) pari ad €63.395.569,61;
- con il predetto provvedimento sono stati definiti, altresì, gli indirizzi applicativi al fine dell'utilizzo adeguato, con procedure uniformi a livello regionale e conforme alla normativa nazionale e regionale, del predetto fondo da parte delle AA.SS.LL. In relazione agli indirizzi applicativi di cui alla DGR n. 587/2022, la Giunta regionale ha stabilito che:

1. la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante utilizzo dello schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale potrà avvenire soltanto a seguito di rilascio da parte della Regione di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di posti accreditati (cd. massima potenzialità erogativa);
 2. la struttura di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 autorizzata all'esercizio e accreditata potrà essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;
 3. a seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale entreranno in vigore le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020;
 4. ai fini del monitoraggio della spesa e del rispetto delle disposizioni dettate dalla Regione, gli accordi contrattuali sottoscritti con le strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 dovranno essere trasmessi entro e non oltre 15 gg. dalla sottoscrizione al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
 5. la durata dell'accordo contrattuale sarà annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno avrà decorrenza fino al 31 dicembre 2022;
 6. annualmente la Giunta regionale determinerà il fondo unico di remunerazione per le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
 7. fino a rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento le strutture manterranno le quote sanitarie già riconosciute dalle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della spesa storica e degli ulteriori stanziamenti assegnati con la DGR n. 1006/2020 a copertura del 30% + 30% degli ulteriori posti accreditabili;
 8. le Aziende Sanitarie Locali BA - BT – FG e BR che non hanno potuto riconoscere il secondo 30% di posti accreditabili, potranno attingere dal fondo di cui al presente provvedimento a copertura dei costi per acquisto di prestazioni nel limite del 30% ulteriore di posti accreditabili dalle strutture di cui alla DGR n. 1006/2020, come integrata dalla DGR n. 1409/2020 e s.m.i. (nel limite massimo del 60% dei posti accreditabili);
- con la succitata DGR 587, la Regione ha disciplinato anche le procedure operative di inserimento dei pazienti con riconoscimento della quota sanitaria definendo che:
- *previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;*
 - *in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);*
 - *l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, la competente Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;*
 - *i posti soltanto autorizzati all'esercizio operano in regime di solvenza; è fatto divieto di riconoscere una quota sanitaria su posti non accreditati e contrattualizzati;*
 - *in linea generale, le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa*

provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa;

- *la procedura di cui al precedente punto vale sia a regime, quando saranno sottoscritti gli accordi contrattuali con le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, sia nella attuale fase transitoria. A tal fine, le Aree Sociosanitarie delle ASL devono concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto precedente, qualora non ancora adottata.*

EVIDENZIATO che, con DGR n. 967 del 11/7/2022 sono stati approvati gli schemi di accordi contrattuali per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Rsa e centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.

DATO ATTO che,

- con DGR n. 1293 del 20/09/2022, la Regione Puglia, con particolare riferimento alle strutture sociosanitarie di cui ai RR n. 4/2019 e 5/2019 (RSA e centri diurni per non autosufficienti e disabili) e nelle more della conclusione dei procedimenti di autorizzazione ed accreditamento, ha statuito, al punto 3 lettera a) della parte dispositiva, quanto segue:
- *“fermo restando gli indirizzi applicativi impartiti con la DGR n. 587/2022, a parziale modifica del punto 7 della deliberazione, fino a rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento alle strutture si applicheranno le nuove tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 per i posti già coperti da quota sanitaria (posti contrattualizzati o posti occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria ivi compresi il 30% + 30% degli posti accreditabili) nel seguente modo:*
 - *alle RSA per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa di mantenimento anziani, pari ad € 100,33, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%;*
 - *ai Centri diurni per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa pari ad € 81,63, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%;*
 - *alle RSA disabili RR 5/2019 si applica la tariffa di mantenimento disabili gravi, pari ad € 108,37, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 70%;*
 - *ai Centri diurni disabili RR 5/2019 si applica la tariffa pari ad € 77,35, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 70%;*
- b) Si conferma il restante contenuto della DGR n. 587/2022;*
- c) Le RSA e Centri diurni, ai quali si applicheranno le nuove tariffe così come previsto alla lettera a), qualora non dovessero ottenere i provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accredimento, sono obbligate a restituire la differenza tariffaria rispetto alle attuali tariffe;*
- d) Le previsioni di cui alle lettere precedenti trovano applicazione dal 1 ottobre 2022;*
- e) In merito all'impatto finanziario che l'aggiornamento tariffario comporta, tenuto conto che la spesa storica per il settore delle RSA e Centri diurni sociosanitari si attesta intorno ai 125 milioni di euro, l'aggiornamento tariffario e tutti i posti da accreditare così come previsti dai fabbisogni regolamentari regionali impattano per una percentuale che su base annua è pari ad un incremento del 100% della spesa storica. L'aggiornamento tariffario previsto al precedente punto 1) impatta per una percentuale che si attesta dal 20 al 25% rispetto alla spesa storica, per cui si prevede un incremento di spesa su base trimestrale (ottobre-dicembre 2022) pari a 7,5 milioni.*
- pertanto, con nota prot. 122158 del 29/09/2022, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, la Direzione Strategica aziendale ha reso note le predette statuizioni ai legali rappresentanti delle strutture socio sanitarie interessate, invitando gli stessi a voler dare esecuzione alle predette disposizioni, adeguando conformemente le tariffe da utilizzarsi nelle relative fatturazioni.

DATO ATTO che

- con DGR 28 ottobre 2022, n. 1490, pubblicata sul BURP n. 124 del 14/11/2022 la Regione Puglia, modificando ed integrando la DGR n. 1293 del 20/09/2022, ha definito un aggiornamento delle tariffe regionali per l'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate misure di sicurezza.
- in particolare, per quanto attiene alle RSA ex RR n. 3/2005, non espressamente incluse nella definizione tariffaria di cui alla precedente DGR 1293/2022, la DGR n. 1490/2022, ha statuito di *“integrare i predetti indirizzi applicativi con una ulteriore indicazione relativa alle RSA autorizzate ed accreditate ex R.R. n. 3/2005. A tali strutture, in ragione della previgente normativa regionale, trovava applicazione una tariffa con riconoscimento di una quota pari al 70% a carico del SSR e di una quota pari al 30% a carico dell'utente/Comune. Tuttavia, tali quote percentuali non trovano rispondenza nelle quote di compartecipazione previste nel DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA. Per tale motivazione, con la DGR n. 1293 del 20/09/2022 si è stabilito che “alle RSA per soggetti non autosufficienti RR 4/2019 si applica la tariffa di mantenimento anziani, pari ad € 100,33, mediante riconoscimento della quota a carico del SSR pari al 50%” Poiché tale modifica normativa impatta sugli utenti già in carico alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, ad integrazione della DGR n. 1293 del 20/09/2022, la nuova quota di compartecipazione trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022.”*;
- inoltre, ad integrazione di quanto disposto nella DGR 1293/2022, nella parte dispositiva della DGR n.1490/2022 si statuisce, al punto 3, lettera a), che *“fino a rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento alle strutture si applicheranno le nuove tariffe ...omissis... nel seguente modo: alle RSA ex R.R. n. 3/2005 contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali, fermo restando l'applicazione della tariffa pari ad €100,33, la nuova quota di compartecipazione pari al 50% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 ottobre 2022. Le RSA e Centri diurni ai quali si applicheranno le nuove tariffe così come previsto alla lettera a), qualora non dovessero ottenere i provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accreditamento, sono obbligate a restituire la differenza tariffaria rispetto alle attuali tariffe; le previsioni di cui alle lettere precedenti trovano applicazione dal 1 ottobre 2022; alle RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alle RSA disabili di cui al R.R. n. 5/2019 destinatarie di provvedimenti regionali di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento si applicano le tariffe di cui alla DGR n. 1512/2020 con le relative quote a carico del SSR in base alla tipologia di posti letto oggetto del provvedimento di autorizzazione ed accreditamento.”*;
- con nota prot. 148181 del 24/11/2022, successivamente modificata con nota prot. 154903 del 13/12/2022, la Asl Ba, nelle more dell'adozione del presente provvedimento di recepimento e della ricezione di apposite indicazioni regionali, richieste con le citate note, ha comunicato le predette indicazioni ai legali rappresentanti delle RSA ex RR 3/2005 invitando gli stessi a voler dare esecuzione adeguando conformemente le tariffe da utilizzarsi nelle relative fatturazioni;
- pertanto, per effetto delle precitate DGR nn. 1293/2022 e 1490/2022, le tariffe da applicarsi alle strutture sociosanitarie ex RR nn. 4 e 5 del 2019 (in precedenza normate dal RR 4/2007), nonché alle RSA ex RR 3/2005, con decorrenza 01/10/2022, sono le seguenti:

Tipologia Struttura ex R.R. 4/2007	Nuova normativa applicabile	TARIFFA in euro pro utente/pro die	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE			
			Quota a carico del SSR		Quota a carico UTENTE/COMUNE	
Art. 66 (ex contrattualizzati, c.d. "Fatti salvi" e DGR 1006 1° e 2° 30%)	RR 4/2019	100,33 €	50%	50,17 €	50%	50,17 €
Art. 58 ed Art. 57	RR 5/2019	108,37 €	70%	75,86 €	30%	32,51 €
Art. 60	RR 5/2019	77,35 €	70%	54,15 €	30%	23,21 €
Art. 60 ter	RR 4/2019	81,63 €	50%	40,82 €	50%	40,82 €

Tipologia Struttura ex R.R. 3/2005	Tariffa per utenti già inseriti al 01/10/2022	Compart. ASL 70%	Compart. Utente 30%	Tariffa per nuovi utenti inseriti a partire dal 01/10/2022	Compart. ASL 50%	Compart. Utente 50%
Nucleo Ordinario	100,80 €	70,56 €	30,24 €	100,33 €	50,17 €	50,17 €
Nucleo Alzheimer	130,00 €	91,00 €	39,00 €	100,33 €	50,17 €	50,17 €

Evidenziato che, l'incremento di spesa riveniente dall'applicazione delle tariffe di cui alle DGR 1293 e 1490 del 2022 trova, in ogni caso, copertura nel bilancio di previsione, approvato con delibera n. del 2444/2021 atteso che l'importo stimato in sede di previsione di bilancio e pari ad €63.395.596,61 era stato definito prevedendo la conclusione, nel corso dell'anno 2022, degli iter di accreditamento istituzionale e conseguente contrattualizzazione, con concessione di ulteriori PL previsti dalla programmazione regionale (DGR 1006/2020 e s.m.i.); considerato che detti procedimenti, allo stato, risultano ancora in itinere, la Asl Ba, nell'anno 2022, ha garantito, in ottemperanza al vigente quadro normativo (da ultimo DGR 587/2022), il 60% dei posti accreditabili, oltre ai posti ex contrattualizzati e c.d. fatti salvi e, pertanto, con le relative economie conseguite è possibile garantire copertura alle maggiori spese rivenienti dal citato incremento tariffario.

RITENUTO, pertanto, di recepire, con il presente provvedimento per ragioni di economia procedimentale, le precitate DGR nn. 587, 967, 1293 e 1490 del 2022.

D E L I B E R A

- di prendere atto della DGR 587 del 27/04/2022 e per l'effetto determinare il Fondo di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da RSA e Centri Diurni per soggetti non autosufficienti e disabili di cui ai RR.RR. n. 4 e 5 del 2019, valevole per l'anno 2022 in €64.127.249,20, determinata dalla spesa storica più lo stanziamento DGR 1600/2020, pari ad € 40.879.115,57 e il fondo aggiuntivo 2022 di € 23.248.133,63;
- di dare atto che l'importo di detto fondo, che costituisce limite massimo per la remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, trova sostanziale corrispondenza nel bilancio di previsione della Asl Ba per il 2022, approvato con DDG n. 2444 del 30.12.2021, nel quale stata stimata una spesa, per acquisto di prestazioni sociosanitarie (da strutture ex artt. 57, 58, 66, 60, 60 ter e 70 RR 4/2007, nonché RSA ex 3/2005) pari ad €63.395.569,61;
- di prendere atto della DGR n. 967 del 11/7/2022 ad oggetto "Presenza in carico socio-sanitaria dei soggetti non autosufficienti e con disabilità - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Rsa e centri diurni di cui ai Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019.";

- di dare mandato ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari e dell'Area SSS di attenersi alle prescrizioni operative indicate nelle predette DGR 587/2022, dettagliatamente declinate in narrativa, nelle more della conclusione delle procedure di accreditamento e relativa contrattualizzazione;
- di ribadire, come già definito con precedenti DDG nn. 1450/2020 e 1430/2021, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, che l'autorizzazione alla presa in carico non equivale a sottoscrizione di accordo contrattuale con la struttura, che sarà possibile eventualmente sottoscrivere soltanto a seguito del rilascio di provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento da parte del competente Servizio regionale; tale autorizzazione alla presa in carico del paziente rimane provvisoria ed è concessa al solo fine di potenziare l'offerta di prestazioni sociosanitarie ai soggetti non autosufficienti e disabili, mediante riconoscimento della relativa quota sanitaria;
- di delegare l'Area Servizi Socio Sanitario ad ottemperare alle procedure operative disposte dalla DGR n. 587/22 ed in particolare:
 - o in riferimento ad ogni singola struttura insistente sul territorio di competenza della ASL di Bari tenere il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa; qualora la struttura, oltre ai posti accreditati, ha anche posti soltanto autorizzati all'esercizio, l'Area Sociosanitaria verifica che il tasso di occupazione della struttura non superi la totalità dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio;
 - o qualora le strutture di cui ai RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 ospitano assistiti non residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia), previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL. A valere sui posti soltanto autorizzati all'esercizio è possibile ospitare assistiti di altre ASL, fermo restando il monitoraggio dei posti della struttura da parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui la struttura ha sede operativa;
 - o a concordare le modalità del passaggio alla disciplina di cui al punto precedente, qualora non ancora adottata;
 - o di predisporre la sottoscrizione di accordo contrattuale mediante lo schema - tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 967 del 11/7/2022 solo in seguito al rilascio, da parte dei competenti uffici regionali, del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di posti accreditati;
 - o alla liquidazione della relativa quota sanitaria, previa effettuazione dei controlli di competenza;
 - o alla verifica della congruità delle fatture emesse, rispetto alle prestazioni rese nell'ambito del fondo di remunerazione dedicato;
 - o all'acquisizione di autocertificazione, dal parte del rappresentante legale della struttura, resa ai sensi del DPR n.445/2000, di essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi di legge per l'erogazione delle prestazioni e di non aver percepito compensi riferibili alla compartecipazione anche della quota sanitaria, da pazienti o da famiglie di pazienti per il periodo oggetto di liquidazione della quota sanitaria da parte della ASL, ovvero che eventuali compensi (riferiti alla sola quota sanitaria) già percepiti siano stati restituiti, anche mediante esibizione di copia delle fatture di pagamento delle giornate di degenza/frequenza emesse a decorrere

dall'1/07/2020, così come stabilito dalla Regione Puglia con nota prot. AOO/183/15389 del 13/10/2020.

- di prendere atto delle DGR nn. 1293/2022 e 1490/2022 con cui sono state rideterminate, con decorrenza 01.10.2022, le tariffe relative alle prestazioni sociosanitarie rese da strutture ex RR 4 e 5 del 2019, nonché dal RR 3/2005, come di seguito, nelle more della conclusione degli accreditamenti in corso

Tipologia Struttura ex R.R. 4/2007	Nuova normativa applicabile	TARIFFA in euro pro utente/pro die	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE			
			Quota a carico del SSR		Quota a carico UTENTE/COMUNE	
Art. 66 (ex contrattualizzati, c.d. "Fatti salvi" e DGR 1006 1° e 2° 30%)	RR 4/2019	100,33 €	50%	50,17 €	50%	50,17 €
Art. 58 ed Art. 57	RR 5/2019	108,37 €	70%	75,86 €	30%	32,51 €
Art. 60	RR 5/2019	77,35 €	70%	54,15 €	30%	23,21 €
Art. 60 ter	RR 4/2019	81,63 €	50%	40,82 €	50%	40,82 €

Tipologia Struttura ex R.R. 3/2005	Tariffa per utenti già inseriti al 01/10/2022	Compart. ASL 70%	Compart. Utente 30%	Tariffa per nuovi utenti inseriti a partire dal 01/10/2022	Compart. ASL 50%	Compart. Utente 50%
Nucleo Ordinario	100,80 €	70,56 €	30,24 €	100,33 €	50,17 €	50,17 €
Nucleo Alzheimer	130,00 €	91,00 €	39,00 €	100,33 €	50,17 €	50,17 €

- di dare atto che l'incremento di spesa riveniente dall'applicazione delle tariffe di cui alle DGR 1293 e 1490 del 2022 trova, in ogni caso, copertura nel bilancio di previsione, approvato con delibera n. del 2444/2021 atteso che l'importo stimato in sede di previsione di bilancio e pari ad €63.395.596,61 era stato definito prevedendo la conclusione, nel corso dell'anno 2022, degli iter di accreditamento istituzionale e conseguente contrattualizzazione, con concessione di ulteriori PL previsti dalla programmazione regionale (DGR 1006/2020 e s.m.i.); considerato che detti procedimenti, allo stato, risultano ancora in itinere, la Asl Ba, nell'anno 2022, ha garantito, in ottemperanza al vigente quadro normativo (da ultimo DGR 587/2022), il 60% dei posti accreditabili, oltre ai posti ex contrattualizzati e c.d. fatti salvi e, pertanto, con le relative economie conseguite è possibile garantire copertura alle maggiori spese rivenienti dal citato incremento tariffario;
- di notificare il presente atto, a cura dell'Area Servizio Socio Sanitario, ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento di Salute Mentale, del Dipartimento Assistenza Territoriale, all'Area Risorse Finanziarie ed ai legali rappresentanti delle strutture socio sanitarie interessate;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20220003735 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002468 DEL 22/12/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Ciaula Giancarlo	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 13:54
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 13:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Zingaro Angela Ilaria	 Firmato digitalmente il 20/12/2022 14:04